

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/PRES.

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2011
- Art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 166/2011
- Art. 4 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 166/2011
- Art. 5 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 166/2011
- Art. 6 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 166/2011
- Art. 7 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 166/2011
- Art. 8 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 166/2011
- Art. 9 entrata in vigore

### **art. 1** oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero - caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 166/Pres.

### **art. 2** modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 la parola : <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<sei>>
2. Il comma 7 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituito dal seguente:  
<< 7. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, in sinergia con la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali provvede al monitoraggio ed alla vigilanza sullo sviluppo delle attività di cui all'articolo 1.>>.

### **art. 3** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituito dal seguente:

<< 2. Al fine di contenere gli effetti negativi sui cotici e sulla tipicità delle produzioni è ammessa, in caso di necessità, la somministrazione di fieno e di integrazioni energetiche fino ad un massimo di tre chilogrammi e mezzo di mangimi a base di mais e orzo per capo bovino.>>.

#### **art. 4** modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 166/ 2011

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituita dalla seguente:  
<< a) pavimenti pulibili che consentano la raccolta e l'evacuazione delle acque di lavaggio;>>.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituita dalla seguente:  
<< b) pareti pulibili;>>.

#### **art. 5** modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituita dalla seguente:  
<< a) pareti e pavimenti pulibili che consentano la raccolta e l'evacuazione delle acque di lavaggio;>>.
2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituito dal seguente:  
"3. E' consentito eseguire la salatura anche nel locale di lavorazione, di deposito e di stagionatura dei prodotti"

#### **art. 6** modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al primo periodo, le parole : <<facilmente lavabili e >> sono soppresse;  
b) al secondo periodo, la parola : <<facilmente>> è soppressa.

#### **art. 7** modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 le parole : <<, calda e fredda, >> sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 la parola : << munita>> è sostituita dalle seguenti: <<o sono muniti>>.

#### **art. 8** modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Dopo comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 sono inseriti i seguenti:  
<< 3bis. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, predispone linee guida di supporto per l'adozione del manuale di Monticazione e di Buone Pratiche di Lavorazione.

3 ter. Il malghese è inoltre tenuto a verificare le condizioni igieniche e sanitarie delle strutture e delle attrezzature prima della monticazione.>>.

## **art. 9** entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE